



## **RETE NATURA 2000**

Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" del 30 novembre 2009

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992

D.P.R. n. 357 del 08 settembre 1997

L.R. n. 19 del 29 giugno 2009

**Zona di Protezione Speciale**

**IT1140017 Fiume Toce**

**PIANO DI GESTIONE**



RELAZIONE

**2017**



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



**Revisione generale, elaborazione finale del Piano di Gestione e coordinamento normativo per l'approvazione**

Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree naturali

**Redazione dello studio propedeutico al Piano di Gestione**

Istituto Piante da Legno e l'Ambiente

**Ringraziamenti**

Si ringrazia sentitamente Radames Bionda (Crodo, VB) per gli utili materiali e consigli forniti.

**Lo studio propedeutico al presente Piano è stato redatto nel 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.**



|   |           |
|---|-----------|
| <b>INTRODUZIONE .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>ZPS E RETE NATURA 2000</b>   | <b>6</b>  |
| <b>MOTIVI DI ISTITUZIONE DELLA ZPS</b>  | <b>9</b>  |
| <b>PARTE I QUADRO NORMATIVO TERRITORIALE .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>1. NORME DI RIFERIMENTO</b>  | <b>14</b> |
| 1.1 - DIRETTIVE EUROPEE E CONVENZIONI INTERNAZIONALI  | 14        |
| 1.2 - LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO PER<br>MATERIA                              | 20        |
| 1.3 - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALI ESISTENTI  | 26        |
| 1.4 - ALTRI VINCOLI AMBIENTALI  | 28        |
| <b>PARTE II ANALISI CONOSCITIVE, ESIGENZE ECOLOGICHE E PROBLEMATICHE<br/>DI CONSERVAZIONE .....</b> | <b>30</b> |
| <b>2. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI E ATTIVITÀ UMANE</b>  | <b>31</b> |
| 2.1 - CARATTERISTICHE AMMINISTRATIVE E TERRITORIALI   | 31        |
| 2.2 - SETTORE AGRO-SILVO-PASTORALE  | 31        |
| 2.3 - SETTORE TURISTICO   | 31        |
| 2.4 - CACCIA  | 32        |
| 2.5 - ATTIVITÀ ESTRATTIVE   | 32        |
| 2.6 - PROPRIETÀ CATASTALI   | 32        |
| 2.7 - FRUIBILITÀ E SITUAZIONE VIARIA  | 32        |
| <b>3. ASPETTI FISICI E TERRITORIALI</b>   | <b>33</b> |
| 3.1 - LOCALIZZAZIONE DEL SITO   | 33        |
| <b>4. ASPETTI BIOLOGICI</b>   | <b>33</b> |
| 4.1 - AMBIENTI  | 33        |
| 4.2 - AVIFAUNA  | 35        |
| 4.3 - FATTORI CHIAVE PER LE SPECIE PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA ZPS                                      | 36        |
| <b>PARTE III STRATEGIA DI GESTIONE.....</b>   | <b>38</b> |
| <b>5. OBIETTIVI E AZIONI</b>  | <b>39</b> |
| 5.1 - PRIORITÀ DI CONSERVAZIONE   | 39        |
| 5.2 - OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI RELATIVE ALLE COMPONENTI<br>NATURALI                             | 39        |
| 5.3 - OBIETTIVI GESTIONALI POLIVALENTI E/O GENERALI   | 44        |
| 5.4 - AZIONI DI RICERCA E/O MONITORAGGIO  | 45        |
| <b>PARTE IV NORMATIVA.....</b>  | <b>48</b> |
| <b>6. MISURE DI CONSERVAZIONE SITOSPECIFICHE</b>  | <b>49</b> |
| <b>PARTE V BIBLIOGRAFIA E ALLEGATI .....</b>  | <b>52</b> |



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



|   |           |
|---|-----------|
| <b>7. BIBLIOGRAFIA</b>  | <b>53</b> |
| <b>8. ALLEGATI</b>  | <b>54</b> |
| <b>ALL. I     SCHEDE TECNICHE PER L'AGGIORNAMENTO DEL FORMULARIO STANDARD</b> | <b>54</b> |
| <b>ALL. II    CARTA DELLE COPERTURE DEL TERRITORIO E DEGLI HABITAT</b>        | <b>54</b> |



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



## **INTRODUZIONE**



## ZPS E RETE NATURA 2000

L'istituzione delle Zone di Protezione Speciale è prevista dall'art. 4 paragrafo 1) della Direttiva Uccelli (DU- Dir. n. 79/409/CEE, sostituita con la Dir. n. 2009/147/CE), recepita in Italia con la L. n. 157/92 e con il D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.: "Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva", dove per "tali specie" si riferisce alle specie elencate nell'All. I della Direttiva stessa ", dove per "tali specie" si riferisce alle specie elencate nell'All. I della Direttiva stessa.

La Direttiva Uccelli comprende diversi livelli di tutela delle specie, che corrispondono a diversi allegati.

Il paragrafo 2) della DU afferma che "Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale".

Tutte le ZPS europee concorrono alla realizzazione della rete Natura 2000, una rete ecologica europea, coerente, costituita da siti individuati allo scopo di salvaguardare la biodiversità in Europa. La rete Natura 2000 comprende anche le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) classificate dagli Stati europei a norma della Direttiva 92/43/CE "Habitat e specie" (DH).

La complessità degli ambienti, le loro relazioni con le specie presenti e le interazioni con le attività antropiche rendono il Sito un'entità in continua evoluzione. Nel presente Piano sono riportate le informazioni scientifiche attualmente disponibili: tali informazioni potranno essere oggetto di futuri aggiornamenti, a fronte dei monitoraggi della presenza e dello stato di conservazione delle specie e degli habitat.

### Le Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000

Con Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato le Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

"Scopo di queste linee guida è l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie habitat (Dir. n. 92/43/CEE) e uccelli.

Le linee guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000."

Su tale base la Regione Piemonte ha adottato una propria metodologia per la redazione dei Piani di Gestione, adeguandola al contesto locale.



## Contenuti e coerenza del Piano di gestione

La necessità di redigere il presente Piano di gestione è emersa seguendo l'iter logico-decisionale indicato dalle linee guida ministeriali: valutati gli strumenti di pianificazione esistenti come non sufficienti al mantenimento degli habitat e delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente, si è ritenuto utile completare le Misure di Conservazione generali vigenti con ulteriori elementi conoscitivi e gestionali.

Il Piano di Gestione, dopo aver fornito un quadro conoscitivo delle caratteristiche generali del Sito e aver valutato le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nella necessità di assicurare la loro conservazione, si pone degli obiettivi nell'ambito di una strategia gestionale.

Il Piano di gestione è previsto dall'art. 4 del regolamento di attuazione della Direttiva Habitat (D.P.R. 357/97 e *s.m.i.*) al fine di mantenere o migliorare le condizioni di conservazione degli habitat e delle specie presenti.

Il Piano di gestione è redatto ai sensi dell'art. 42 della L.R. 19/09 (testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); le misure di conservazione in esso contenute integrano quelle generali di cui all'art. 40 della L.R. 19/09, assumendone la medesima coerenza normativa.

Secondo quanto previsto dall'art. 42 comma 6 della L.R. 19/09, *"i piani di gestione hanno dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002"*.

## Valutazione di incidenza

Una misura significativa per la realizzazione della rete Natura 2000 è costituita dalla valutazione d'incidenza (V.I.), introdotta dall'articolo 6 comma 3 della direttiva Habitat e dall'articolo 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n.120, che ha sostituito l'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. La V.I. costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

Nel Piano di gestione del Sito non sono previsti interventi che possano avere incidenze negative, sono fatti salvi casi in cui ci siano azioni mirate alla conservazione di habitat/habitat di specie/specie per le quali il sito è stato designato, a discapito di altri habitat di minore rilevanza a livello locale con i quali sono in rapporto evolutivo/dinamico (ad es. brughiere, megaforbietti, praterie, formazioni arbustive etc.). In assoluto non possono essere previsti interventi ad incidenza negativa a carico di habitat o specie di interesse comunitario prioritario.

Una volta approvato il PdG può essere attuato senza ulteriori valutazioni di incidenza salvo quando subentrino nuove condizioni non previste nel Piano stesso; in ogni caso gli interventi difformi o non previsti dal Piano devono essere sottoposti a procedura di valutazione.



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione







## MOTIVI DI ISTITUZIONE DELLA ZPS

La ZPS del Fiume Toce deriva dalla ripermimetrazione di una parte dell'area individuata quale Important Bird Area (IBA) da Gariboldi et al. (2000) e Brunner et al. (2002).



La prima proposta di perimetrazione delle ZPS in Ossola da parte di Regione Piemonte fu considerata insufficiente, per estensione, dalla Commissione Europea, che faceva riferimento all'estensione dell'IBA.

Nel 2006 fu presentata una nuova proposta (Boano *et al.*, 2005) al fine di ridurre la superficie vincolata a ZPS pur garantendo la tutela delle parti più significative per le popolazioni delle specie di uccelli di interesse. Tale proposta, redatta da tre dei più titolati ornitologi piemontesi, riduceva di circa il 70% la superficie dell'IBA, mantenendo le aree più rilevanti per l'avifauna e tutelando un numero maggiore di coppie di quante non ne prevedesse l'IBA, come mostrato nella Tabella 1a.

Tale proposta non fu accettata dai decisori europei che richiesero di mantenere i confini dell'IBA, come attualmente vigenti, più estesi di quelli proposti (Tab. 1b).

**Tab. 1a - Specie qualificanti l'IBA 207 Val d'Ossola (numero medio di coppie nidificanti ed individui migratori/svernanti tratti da IBA003 e IBA004) e confronto con la situazione delle ZPS (aggiornamento al 2005).**

| IBA207 – Val d'Ossola |                        |                        |                             |                                   |                                   |   |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
|                       | Coppie nidificanti IBA | Coppie nidificanti ZPS | % nidificanti in ZPS su IBA | Individui migratori/svernanti IBA | Individui migratori/svernanti ZPS | % individui in migratori/svernanti ZPS su IBA |
| Falco di palude       | -                      | -                      | -                           | -                                 | 206                               | >100  |
| Gipeto                | -                      | -                      | -                           | -                                 | 3                                 | >100  |
| Aquila reale          | 6                      | 10                     | 166                         | -                                 | -                                 | -   |
| Pellegrino            | 4                      | 9                      | 225                         | -                                 | -                                 | -   |
| Francolino di monte   | 10                     | 45                     | 450                         | -                                 | -                                 | -   |
| Pernice bianca        | comune                 | 270                    | ?                           | -                                 | -                                 | -   |
| Fagiano di monte      | comune                 | 182                    | ?                           | -                                 | -                                 | -   |
| Coturnice             | comune                 | 85                     | ?                           | -                                 | -                                 | -   |
| Gufo reale            | 4                      | 9                      | 225                         | -                                 | -                                 | -   |
| Civetta capogrosso    | 10                     | 22                     | 220                         | -                                 | -                                 | -   |
| Civetta nana          | 5                      | 6                      | 120                         | -                                 | -                                 | -   |
| Picchio nero          | 10                     | 27                     | 270                         | -                                 | -                                 | -   |
| Sordone               | 30                     | comune                 | ?                           | -                                 | -                                 | -   |
| Picchio muraiolo      | 10                     | presente               | ?                           | -                                 | -                                 | -   |
| Gracchio              | 20                     | comune                 | ?                           | -                                 | -                                 | -   |
| Gracchio corallino    | -                      | 4                      | >100                        | -                                 | -                                 | -   |
| Fringuello alpino     | 20                     | comune                 | ?                           | -                                 | -                                 | -   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | Sito IT1140017<br>"Fiume Toce"<br>Zone di Protezione Speciale<br>Piano di Gestione |  |
|---|--|---|

**Tab. 1b – Confronto tra le superfici dell'IBA 207 e le ZPS vigenti e proposte**

|                     | Nome Zona                              | Superficie<br>ha         |                |
|---------------------|--|--------------------------|----------------|
| <b>IBA</b>          | <b>VAL D'OSSOLA</b>                    | <b>137.122</b>           |                |
|                     |  | proposta                 | <b>vigente</b> |
| <b>ZPS proposte</b> | Monte Rosa                             | 6.539                    | <b>8.537</b>   |
|                     | Val Formazza                           | 3.142                    | <b>22.223</b>  |
|                     | Alta Val Strona e Val Segnara          | 4.016                    | <b>4.020</b>   |
|                     | Alte valli Anzasca, Antrona e Bognanco | 7.525                    | <b>21.574</b>  |
|                     | Alpi Veglia e Devero - Monte Giove     | 15.118                   | <b>15.118</b>  |
|                     | Lago di Mergozzo e Mont'Orfano         | 483                      | <b>484</b>     |
|                     | Fiume Toce                             | 2.663                    | <b>2.663</b>   |
|                     |  | <b>Totale superficie</b> | 39.488         |
|                     | <b>% ZPS/IBA</b>                       | <b>28,8%</b>             | <b>54.4%</b>   |

Il Sito "Fiume Toce" costituisce una delle ZPS della Val d'Ossola ed ha un'estensione di 2.663 ettari; risulta importante dal punto di vista avifaunistico per la presenza di ambienti perifluviali ancora parzialmente integri, con presenza di greti con vegetazione riparia, ambienti erbaceo arbustivi secchi e prati da sfalcio alternati a zone umide.

Comprendendo gran parte del tratto planiziale del torrente Toce, il territorio della ZPS risulta molto importante per l'avifauna migratrice che segue il fiume per i suoi spostamenti e qui trova zone idonee alla sosta e all'alimentazione.

A parte le numerose specie che si osservano durante le migrazioni, tra le specie di interesse comunitario sono considerate nidificanti l'Averla piccola (*Lanius collurio*) principale popolazione del Piemonte settentrionale, Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Martin pescatore (*Alcedo atthis*) e, irregolarmente, la Bigia padovana (*Sylvia nisoria*).

### **Habitat tutelati**

Le ZPS non tutelano direttamente tipologie ambientali, come invece avviene per gli habitat di interesse comunitario (elencati nell'All. I della Direttiva Habitat) all'interno dei SIC e delle ZSC. Sono però necessarie misure di conservazione per impedire la degradazione, e possibilmente ottenere il miglioramento, degli habitat vitali per le specie di particolare interesse (All. I della Direttiva Uccelli) e delle specie migratrici, in particolare gli ambienti riproduttivi e di alimentazione, nonché i siti importanti per la sosta/rifugio per i migratori. La DU, all'art. 1 comma 2, afferma che la relativa normativa "si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat".

Infatti l'art. 3 comma 1) della DU stabilisce che: "[...] gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 [n.d.r.: specie dell'All. I e specie migratrici], una varietà e una superficie



sufficienti di habitat". Al comma 2) si afferma che "La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure: a) istituzione di zone di protezione; b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione; c) ripristino dei biotopi distrutti; d) creazione di biotopi".

L'art. 4 comma 1) recita: "Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione". Rispetto alle specie migratrici il comma 2) afferma "Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale".

Ne consegue che all'interno della ZPS "Fiume Toce" gli habitat su cui porre attenzione sono quelli frequentati, durante le principali fasi della loro vita, dalle specie di avifauna elencate nell'All. I della DU.

Rispetto alle tipologie di riferimento proposte dal "Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000" realizzato dal Ministero dell'Ambiente, le tipologie rilevanti per l'avifauna del Sito, che nel complesso occupano poco meno della metà della superficie, sono le seguenti:

- Ambienti fluviali
- Ambienti forestali
- Ambienti aperti

I terreni coltivati occupano una superficie altrettanto estesa, mentre il resto del territorio è urbanizzato.

Per ogni gruppo di ambienti presenti nel Sito, in riferimento alle Misure di Conservazione regionali, sono elencati nella Tabella 2 gli habitat tutelati ed inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat ed il relativo codice.

**Tab. 2 – Elenco degli habitat motivo di istituzione del Sito**

| Macro-tipologie di ambienti | Descrizione  | Codice All. I Direttiva "Habitat" | Estensione (ha) |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| Ambienti forestali          | Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell' Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>             | 9160                              | 31,96           |
|                             | Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>   | 9180*                             | 21,3            |
|                             | Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion, Alnion</i> ) | 91E0*                             | 39,95           |



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



|                               |   |      |        |
|-------------------------------|---|------|--------|
|                               | <i>incanae, Salicion<br/>Albae)</i>   |      |        |
|                               | Foreste di <i>Castanea sativa</i>   | 9260 | 2,66   |
| Ambienti di acque<br>ferme    | Laghi eutrofici naturali con vegetazione<br>del <i>Magnopotamion</i> e <i>Hydrocharition</i>                          | 3150 | 2,66   |
| Ambienti di acque<br>correnti | Fiumi alpini con vegetazione riparia<br>legnosa a <i>Myricaria germanica</i>  | 3230 |        |
|                               | Fiumi alpini con vegetazione riparia<br>legnosa a <i>Salix eleagnos</i>   | 3240 | 50,6   |
|                               | Fiumi delle pianure e montani con<br>vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e<br><i>Callitricho-Batrachion</i> | 3260 | 2,66   |
| Ambienti Agricoli             | Praterie magre da fieno a bassa<br>altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> ,<br><i>Sanguisorba officinalis</i> )     | 6510 | 537,93 |
| Totale                        |   |      | 689,72 |

(\*) habitat prioritario

### **Specie tutelate**

La Direttiva Uccelli "concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento" art. 1 comma 1).

La Direttiva Uccelli comprende diversi livelli di tutela delle specie, che corrispondono a diversi allegati:

- Specie dell'All. I della D.U., normate dall'art. 4 comma 1. Per queste specie "sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione".
- Specie migratrici, cui si fa riferimento nell'art. 4 comma 2.
- Specie cacciabili nel rispetto dell'art. 7, alcune su tutto il territorio interessato dalla Direttiva (specie nell'All. II A), altre solo in alcuni Stati (elencate nell'All. II B). Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione e che l'attività venatoria "rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2".
- Specie il cui sfruttamento è permesso nel rispetto dell'art. 6 comma 2 e 3 (inserite nell'All. III). Per queste specie sono ammessi la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



## **PARTE I**

# **QUADRO NORMATIVO TERRITORIALE**



## 1. NORME DI RIFERIMENTO

### 1.1 - DIRETTIVE EUROPEE E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

#### **Convenzione di Ramsar (1971) sulle Zone Umide**

La Convenzione per la salvaguardia delle zone umide di interesse internazionale nota come Convenzione di Ramsar, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971, nel corso della Conferenza Internazionale sulla conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici.

La Convenzione riconosce sia la funzione ecologica delle zone umide "come regolatori del ciclo idrico e come habitat di una flora e una fauna caratteristiche" sia il loro "grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo" e si pone l'obiettivo di tutelarle, a livello internazionale, in virtù delle loro caratteristiche intrinseche che le rendono habitat essenziali per gli uccelli acquatici in ragione dei numerosi territori attraversati da questi ultimi durante le loro migrazioni stagionali. Nella Convenzione vengono stabiliti i criteri d'individuazione delle zone umide secondo i quali "la scelta delle zone umide da inserire nell'Elenco dovrebbe essere effettuata sulla base della loro importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica, della zoologia, della limnologia o dell'idrologia. In primo luogo andrebbero inserite nell'Elenco le zone umide di importanza internazionale come habitat degli uccelli acquatici in qualunque stagione [art. 2, c. 2]". La tutela delle zone umide viene perseguita attraverso l'individuazione e la delimitazione delle stesse, lo studio degli aspetti caratteristici e l'attuazione di misure che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.

La convenzione è stata ratificata in Italia con il **DPR del 13 marzo 1976, n° 448** e il successivo **DPR dell'11 febbraio 1987, n°184**.

#### **Convenzione di Berna (1979) sulla conservazione vita selvatica e suoi biotopi**

La "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa" firmata a Berna il 19 settembre 1979, conosciuta come "Convenzione di Berna", impone agli Stati che l'hanno ratificata di adottare leggi e regolamenti onde provvedere a proteggere specie della flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate nell'allegato I che comprende un elenco di "specie della flora particolarmente protette". In base all'art. 4 la tutela si estende anche agli habitat che le ospitano nonché ad altri habitat minacciati di scomparsa. In base all'art. 5 è vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente le piante in all. I; è altresì vietata la detenzione o la commercializzazione di dette specie.

L'allegato II Include le specie di fauna per cui è vietata: la cattura, la detenzione, l'uccisione, il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo, molestarle intenzionalmente, la distruzione o la raccolta e detenzione di uova e la detenzione e il commercio di animali vivi o morti, imbalsamati, nonché parti e prodotti derivati.

La "Convenzione di Berna" è stata ratificata dall'Italia con **L. 5 agosto 1981, n.503**.

#### **Convenzione di Bonn (1983) sulle specie migratrici**

Trattato intergovernativo che ha come obiettivo quello di garantire la conservazione delle specie migratrici terrestri, acquatiche e aeree su tutta l'area di ripartizione, con particolare



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



riguardo a quelle minacciate di estinzione (Allegato 1) ed a quelle in cattivo stato di conservazione (Allegato 2).

La "Convenzione di Bonn" è stata ratificata dall'Italia con **L. 25 gennaio 1983, n.42.**

### **Direttiva 92/43/CEE "Habitat"**

In conformità all'articolo 130 R del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, il quale definisce *"come obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche"* l'Unione Europea ha emanato la Direttiva 92/43/CEE relativa alla *"Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"*. Questa Direttiva contribuisce *"a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato"* (art. 2). La Direttiva 92/43/CEE è stata ratificata dall'Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*, che comprende 7 allegati (identificati con numeri romani nei documenti europei e con lettere, dalla A alla G, nei recepimenti nazionali), dei quali i seguenti interessano la tutela di habitat e specie:

Allegato I (A) - Tipi di habitat di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione.

Allegato II (B) - Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.

Allegato IV (D) - Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Per le specie animali incluse nell'allegato D, all'art. 8 comma 1 del DPR 357/97 si vieta di: a) catturare o uccidere esemplari, b) perturbare tali specie in particolare durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione, c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale, d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o di sosta. Al comma 3 dell'art. 8 si rammenta che *"i divieti di cui al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali a cui si applica il presente articolo"*. Per le specie vegetali incluse nell'allegato D, all'art. 9 comma 1 del DPR 357/97 si vieta di: a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari, nella loro area di distribuzione naturale, b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore della direttiva. Al comma 2 dell'art. 9 si esplicita che i divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

Allegato V (E) - Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione.

L'attuazione della Direttiva Habitat avviene attraverso la realizzazione della **Rete Natura 2000**, *"una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione"*, nata con l'obiettivo di garantire il mantenimento e, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario e delle specie europee a rischio nella loro area di ripartizione naturale. Ogni Stato membro propone un proprio elenco di Siti di Importanza Comunitaria alla Commissione europea la



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



quale, valutate le informazioni pervenute e dopo un processo di consultazione con gli Stati membri, adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione. A sua volta lo Stato membro designerà tali siti come Zone Speciali di Conservazione (art. 4). Il 9 dicembre 2016 la Commissione Europea ha approvato l'elenco aggiornato dei SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l'Italia, alpina, continentale e mediterranea rispettivamente con le Decisioni 2016/2332/UE, 2016/2334/UE e 2016/2328/UE.

I **Siti di Importanza Comunitaria** (SIC) vengono proposti per contribuire a mantenere o ripristinare almeno un tipo di habitat naturale di interesse comunitario (vedi all. A) o tutelare almeno una specie animale o vegetale (vedi all. B) e per contribuire al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica in questione (per l'Italia il primo elenco dei SIC proposti è stato pubblicato con D.M. 3 aprile 2000 sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000).

Le **Zone Speciali di Conservazione** (ZSC) sono Siti di Importanza Comunitaria in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie allo scopo di salvaguardare habitat o specie elencate negli allegati della suddetta Direttiva.

Per le Zone Speciali di Conservazione gli Stati devono stabilire le misure di conservazione necessarie, che implicano piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie e che mirino ad evitare il degrado dei primi e la rarefazione o scomparsa delle seconde.

Lo stato di tutela dei SIC prima della loro designazione quali ZSC è chiarito dall'art. 5, paragrafo 5, della Direttiva Habitat, che recita: *"Non appena un sito è iscritto nell'elenco... esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3"*. Questi paragrafi sanciscono che *"gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali... nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate"* e che *"qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito... forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo"*.

La questione relativa allo stato di tutela dei SIC è stata inoltre affrontata nel documento della Direzione Generale XI della Commissione Europea intitolato *"La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE"*. Questo documento riporta quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, la quale ha sostenuto in più occasioni che, anche in assenza di misure di recepimento o del soddisfacimento di obblighi specifici derivanti da una direttiva, le autorità nazionali, quando interpretano il diritto nazionale, devono adottare tutte le misure possibili per conseguire i risultati perseguiti dalla direttiva. La Corte di Giustizia ha inoltre affermato, nel corso di una causa per un'area di interesse naturalistico, che uno Stato membro non può eludere il proprio dovere di tutelare un sito, non classificandolo come Zona Speciale di Conservazione, se questo è meritevole di tutela secondo i pertinenti criteri scientifici.





Come indicato al comma 1 dell'articolo 3 della Direttiva Habitat, la rete «Natura 2000» comprende anche le **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** classificate dagli Stati membri a norma della direttiva Uccelli (2009/147/CE ex 79/409/CEE).

### **Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"**

La Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 Novembre 2009 concernente la "Conservazione degli uccelli selvatici codifica e sostituisce la precedente Direttiva Uccelli 79/409/CEE. Il legislatore afferma al considerando 1: *"La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva"*. Inoltre all'art. 18 si afferma che *"La direttiva 79/409/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale indicati all'allegato VI, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VII"*.

La Direttiva Uccelli concerne *"la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applica il trattato. Esso si prefigge la protezione, la gestione e la regolamentazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento"*. La direttiva si applica *"agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat"* (art. 1).

L'art. 3 afferma che *"gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficiente di habitat"* attraverso le seguenti misure:

- istituzione di zone di protezione;
- mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- ripristino degli habitat distrutti;
- creazione di biotopi.

L'art. 4 recita che *"per le specie elencate nell'Al. I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione"*. A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione, b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat, c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata, d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat. Gli Stati membri classificano quali *"Zone di Protezione Speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie ..."*. Analoghe misure sono previste per le specie migratrici (art. 4 comma 2). Gli Stati membri *"adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione [suddette] l'inquinamento o il deterioramento dell'habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative ..."*. Al comma 4 dell'art.4 si rammenta che *"gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione"*.

L'art. 5 predispone *"le misure necessarie adottate dagli Stati membri per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1, che comprenda in*



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



*particolare il divieto: a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo, b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi, c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote, d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura".*

L'art. 6 vieta per tutte le specie di uccelli menzionate nell'art. 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili".

L'Allegato II elenca le specie cacciabili. L'Allegato III elenca le specie per le quali la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita non sono vietati.

### **Direttiva 2000/60/CE "Acque"**

La Direttiva 2000/60/CE (di seguito denominata "Acque") del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, istituisce un quadro d'azione comunitaria per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee. L'insieme delle misure adottate mira, oltre ad altri obiettivi generali, a:


- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- rafforzare la protezione e il miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

Gli obiettivi principali della direttiva sulle acque 2000/60/CE si inseriscono in quelli più complessivi della politica ambientale della Comunità che deve contribuire a perseguire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che deve essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga". L'obiettivo di fondo consiste nel garantire sul lungo periodo una gestione sostenibile delle risorse idriche e una tutela complessiva degli ecosistemi associati con tutte le tipologie di corpi idrici all'interno della Comunità, attraverso misure che riguardino la qualità, integrate con misure riguardanti gli aspetti quantitativi.

### **Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale**

La direttiva reca una disciplina del danno ambientale in termini generali e di principio (rispetto ai quadri normativi nazionali, o per lo meno rispetto al quadro normativo italiano, anche quello precedente alla entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

La direttiva afferma che la prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale "contribuiscono a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato". Dovrebbero, in particolare, essere attuate

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">Sito IT1140017<br/>"Fiume Toce"<br/>Zone di Protezione Speciale<br/>Piano di Gestione</p> |  |
|---|--|---|

applicando il principio "chi inquina paga", stabilito nel Trattato istitutivo della Comunità Europea, e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile.

Uno dei principi fondamentali della direttiva dovrebbe essere quindi quello per cui l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale, o la minaccia imminente di tale danno, sarà considerato finanziariamente responsabile, in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

Assecondando dunque il suddetto principio di prevenzione, peraltro inserito dall'Atto Unico europeo all'art. 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la direttiva disciplina azioni di prevenzione (art. 5) e azioni di riparazione (art. 6).



## 1.2 - LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO PER MATERIA

### Biodiversità, Aree protette e Rete Natura 2000

#### Normativa nazionale

**Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"**

**La Direttiva "Uccelli" in prima attuazione è stata recepita dall'articolo 1 della legge 157/91 e s.m.i. :** *"le regioni e le province autonome, in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi [...]"*.



**D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"**

Comprende 7 allegati. Gli allegati sono stati successivamente modificati (D.M. 20 gennaio 1999 "Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE" e D.M. 11 giugno 2007 "Modificazioni agli allegati A, B, D ed E al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania").

Inoltre, come indicato dall'art. 6, gli obblighi derivanti dall'art. 4 (misure di conservazione per le ZSC e all'occorrenza redazione di opportuni piani di gestione) e dall'art. 5 (valutazione di incidenza), sono applicati anche alle Zone di Protezione Speciale individuate ai sensi della Direttiva Uccelli.

**D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"**.

Modifica e approfondisce in particolare l'art. 5 del D.P.R. 357/97 relativo alla Valutazione di incidenza. Il regolamento sancisce l'obbligo di sottoporre a procedura di valutazione di

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | Sito IT1140017<br>"Fiume Toce"<br>Zone di Protezione Speciale<br>Piano di Gestione |  |
|---|--|---|

incidenza tutti gli strumenti di pianificazione, i progetti o le opere che possono avere una incidenza sui siti di interesse comunitario e zone speciali di conservazione.

### **Decreto 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"**

Considerata la necessità di elaborare misure di gestione atte a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat che caratterizzano i siti della Rete Natura 2000, sono state emanate Linee Guida con valenza di supporto tecnico-normativo. Le Linee Guida contengono un iter logico-decisionale per l'impostazione del Piano di Gestione (DPR 120/2003, art. 4, comma 2) e la strutturazione del Piano di Gestione, cioè l'indicazione puntuale di quali devono essere gli aspetti da considerare nella stesura del documento. Tali aspetti sono stati ripresi ed ampliati nel "Manuale delle Linee Guida", documento di lavoro redatto nel corso del Progetto LIFE del Ministero dell'Ambiente "Verifica della Rete Natura 2000 in Italia: modelli di gestione".

### **D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" modificato con il D.M. 22 gennaio 2009.**

Definisce i requisiti minimi uniformi che le Regioni e le Province autonome devono rispettare nel definire le misure di conservazione delle ZPS e delle ZSC. Il decreto integra la normativa riguardante la conservazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000, già precedentemente approvata. Il Decreto non è direttamente operante sui siti della Rete Natura 2000, ma le misure di conservazione ivi previste devono essere adottate dalle Regioni con proprio atto. Le misure di conservazione per le ZSC dovranno essere adottate entro sei mesi dai Decreti Ministeriali di designazione di tali aree. Diversamente, per le ZPS, il termine di adozione delle misure di conservazione è abbreviato a soli 3 mesi. I criteri minimi uniformi per le ZSC sono generici e riguardano per lo più l'applicazione dei principi di condizionalità rimandando a successivi decreti di designazione l'individuazione di misure più specifiche per ciascuna ZSC. I criteri minimi uniformi individuati per le ZPS sono invece molto dettagliati e prevedono divieti, obblighi e regolamentazioni, estesi a molti settori d'intervento (caccia, attività estrattive, discariche, impianti eolici, impianti di risalita, ecc).

#### Normativa regionale

### **L.r. 29 giugno 2009, n. 19, "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" (modificata da l.r. 14/2010, l.r. 02/2011, l.r. 16/2011, l.r. 05/2012, l.r. 11/2013, l.r. 1/2015, l.r. 19/2015)**

Con questa normativa la Regione Piemonte ha aggiornato il proprio apparato legislativo in materia di aree protette abrogando leggi che risultavano ormai superate o insufficienti (l.r. 12/1990, l.r. 36/92, l.r. 47/1995). Il testo unico abroga e sostituisce anche le leggi istitutive di tutte le aree protette piemontesi. La legge inquadra nella sua Relazione la visione europea sulla biodiversità che, facendo perno sul progetto Natura 2000, attribuisce importanza a siti e relativi territori contigui (Titolo III, Capo I e II). Percorre poi l'iter decisionale per dare effetto ed efficacia ai Piani di Gestione (artt. 41 e 42) dei SIC,



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione





determinandone la maggior valenza, in caso di contrasto, rispetto ad altri strumenti territoriali eventualmente in vigore. I Piani di Gestione, inoltre, hanno *"effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, come previsto dalle Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello"*. La legge inquadra la complessa tematica della Valutazione di Incidenza (artt. 43, 44 e 45) mentre viene messo a disposizione, nell'Allegato C un'ipotesi di articolazione metodologica con vari esempi, come strumento indicativo da utilizzarsi nel caso di necessità di VI. La legge prende in considerazione anche i Piani di Azione (art. 47) per habitat o specie, come strumenti atti a *"...tutelare, integrare e migliorare la funzionalità dei corridoi ecologici e delle connessioni naturali ..."*. La vigilanza sull'applicazione delle misure di conservazione del Piano di Gestione è affidata ai sensi dell'art. 49 al corpo forestale dello Stato, come già previsto dal precedente D.P.R. 357/97, e ai seguenti soggetti: al personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette, se la gestione delle aree è affidata all'ente di appartenenza ovvero a seguito di apposita convenzione con i soggetti gestori di cui all'articolo 21, comma 5; agli agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per territorio; agli agenti di vigilanza delle province territorialmente interessate; alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della L.R. 32/1982. L'art. 50 dispone in merito all'obbligo di ripristino da parte di chi si renda responsabile della realizzazione di opere in difformità con gli obiettivi specifici di tutela e conservazione degli habitat e delle specie di cui alla presente legge. In caso di violazioni alle misure di conservazione indicate dai Piani di Gestione si applicano le sanzioni di cui all'art. 55, con particolare riferimento al comma 15.

**D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 (modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29 settembre 2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016) "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte".**

Disposte ai sensi dell'art. 40 della l.r. 19/2009, ai fini di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Le misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".

**L.r. 2 novembre 1982 n. 32, "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"**

Prevede tra le sue finalità il recupero ed il ripristino di ambienti lacustri e fluviali, la regolamentazione dell'attività fuoristrada, la protezione della flora spontanea con un elenco delle specie a Protezione Assoluta per il Piemonte, la tutela di gruppi specifici specie animali (Capo III "Tutela di alcune specie di fauna minore") come gli anfibi, i

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | Sito IT1140017<br>"Fiume Toce"<br>Zone di Protezione Speciale<br>Piano di Gestione |  |
|---|--|---|

gamberi d'acqua dolce (*Astacus astacus* e *Austropotamobius pallipes*) ed i molluschi e la regolamentazione della raccolta dei prodotti del sottobosco.

**L.R. 17 novembre 1983, n. 22 "Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo di aree di elevato interesse botanico"**

Le finalità della legge (art. 1) sono la "salvaguardia, lo sviluppo e l'eventuale recupero delle aree di elevato interesse botanico" al fine di: ... c) favorire lo sviluppo e la conservazione delle specie botaniche; d) creare una banca dei semi delle specie più minacciate o compromesse per assicurare la sopravvivenza ed il ristabilimento nelle aree originarie di diffusione; ....f) salvaguardare la flora e provvedere al suo studio ed alla sua conservazione all'interno dei parchi e delle riserve naturali regionali.

All' art. 3. si enuncia che gli "interventi finanziabili attraverso lo stanziamento previsto dalla presente legge sono": a) manutenzione, conservazione e recupero delle aree di elevato interesse botanico; b) studio e ricerca ed acquisizione di materiali ed attrezzature scientifiche; c) incentivazione della didattica e della formazione professionale; d) attività di informazione e divulgazione scientifica nonché di dimostrazione espositiva.

## Risorse idriche

### Normativa nazionale

**R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".**

**L. 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche".**

**L. 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"**

### Normativa regionale

**L.r. 9 agosto 1989, n. 45. "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27"**

**D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche"**

**Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, aggiornato con regolamento regionale n. 1/R/2014: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica - (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"**



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



## Caccia e Pesca

### Normativa nazionale

**L. 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"**

### Normativa regionale

**L.r. 29 dicembre 2006, n. 37, "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca"**

**L.r. 4 maggio 2012, n. 5 – articolo 40: abrogazione della l.r. 4 settembre 1996, n. 70, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"**

## Foreste

### Normativa nazionale

**D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57"**

**D.M. 16 giugno 2005 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) "Linee Guida di programmazione Forestale"**

**D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"**

### Normativa regionale

**L.r. 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"**

**Regolamento 20 settembre 2011, n. 8/R, modificato con regolamento 2/R 2013, "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)"**

**D.G.R. n. 8-4583 del 23/01/2017 "Legge Regionale 4/2009, art. 9 – Approvazione del Piano Forestale Regionale 2017-2027"**





Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



## Paesaggio

### Normativa nazionale

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"**

### Normativa regionale

**L.r. del 16 giugno 2008, n. 14 "Norme per la valorizzazione del paesaggio"**

## Valutazioni ambientali

### Normativa nazionale

**D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"**

### Normativa regionale

**L.r. 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" (aggiornamento allegati con d.c.r. n. 129-35527 del 20 settembre 2011, All. 2)**

## Aggiornamento codice penale

**D. Lgs. 7 luglio 2011 , n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"**



### 1.3 - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALI ESISTENTI

La gestione ambientale affinché sia effettivamente realizzabile e possa assumere una funzionalità territoriale, deve necessariamente essere normata ed integrata con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attualmente vigenti; sull'area di competenza del Sito intervengono le seguenti tipologie di strumenti pianificatori.

- Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR)
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC o PTCP)
- Piani Regolatori Generali Comunali


#### **Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR)**

Con con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 la Regione ha approvato il nuovo Piano territoriale regionale (Ptr). Tale strumento, necessario per il governo di uno sviluppo territoriale sostenibile, impone la salvaguardia di beni strategici che, in quanto tali, non devono essere alterati dai processi di trasformazione e di crescita e, al tempo stesso, localizza le aree destinate alle attività impattanti, ma indispensabili per la società odierna. Per quanto riguarda la gestione e la tutela del patrimonio ambientale, i beni individuati non sono da considerarsi dei vincoli, ma degli stimoli per l'attuazione di un disegno complessivo di trasformazione, avendo sempre la consapevolezza di doversi confrontare con processi in rapido cambiamento.

#### **Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, sulla base dell'accordo del 14 marzo 2017 fra Regione e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, costituisce lo strumento primario di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni sulla base della qualità del paesaggio e dell'ambiente e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il PPR è coerente con la Convenzione europea del Paesaggio ed è redatto ai sensi del Codice dei Beni Culturali del Paesaggio (D.lgs. 42/2004 e successive modifiche). Il PPR, che riconosce la valenza paesaggistica all'intero territorio regionale, assume un ruolo strategico e di integrazione fra le politiche per il paesaggio e quelle settoriali e contiene disposizioni prevalenti su quelle contenute negli altri strumenti di pianificazione di settore.

Dal giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale della deliberazione di approvazione sono immediatamente cogenti e prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica le disposizioni contenute nelle norme di attuazione all'articolo 3, comma 9, all'articolo 13, commi 11, 12 e 13, all'articolo 14, comma 11, all'articolo 15, commi 9 e 10, all'articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, all'articolo 26, comma 4, all'articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all'articolo 39, comma 9 e all'articolo 46, commi 6, 7, 8, 9, nonché nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative a ciascun bene.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | Sito IT1140017<br>"Fiume Toce"<br>Zone di Protezione Speciale<br>Piano di Gestione |  |
|---|--|---|

Il Piano Paesaggistico Regionale inserisce l'area del Sito prevalentemente all'interno dell'Ambito di paesaggio n.9 "Valle Ossola" (Unità di paesaggio 901-902-903); la porzione più meridionale del Sito, invece, rientra nell'Ambito di Paesaggio n. 12 "Fascia costiera nord del Lago Maggiore" (Unità di paesaggio 1203).

### **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia del Verbano – Cusio - Ossola**

Il Piano Territoriale Provinciale della Provincia del VCO, adottato dal Consiglio Provinciale con delibera del 25/3/2009 riconosce i siti della Rete Natura 2000 quali elementi basilari per la costituzione della Rete Ecologica Provinciale (art 2.3.3), che deve essere conforme allo schema di Rete Ecologica Regionale proposto dal Piano Paesaggistico Regionale.

Oltre alla definizione dei perimetri dei Siti nella tavola di piano AP1, il piano territoriale dedica l'articolo 1.9 della normativa alla disciplina dei Siti Natura 2000, prevedendo che le attività esistenti si svolgano rispettando i criteri minimi uniformi atti a garantire la coerenza ecologica, ed assicurare il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat. Si prevede inoltre la necessità della procedura di valutazione di incidenza per tutti gli interventi di trasformazione d'uso dei suoli o di altri interventi che possono avere effetti sui Siti.



### **Piani Regolatori Generali Comunali**

Tra gli strumenti di pianificazione territoriale, quelli che possono maggiormente correlarsi con il presente Piano di gestione sono i Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC).

I Piani Regolatori Generali sono elaborati da i comuni ed hanno come principale obiettivo la disciplina dell'uso del suolo comunale, distinguendo tra le aree agricole e quelle ad usi industriali, commerciali e residenziali. Per le aree edificabili ne prescrivono i criteri di edificabilità. Individuano l'uso del suolo in atto ai fini agricoli e le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico, naturalistico, ambientale, storico o archeologico e quelle che presentano caratteristiche negative per l'incolumità pubblica vuoi per le caratteristiche dei terreni o per i pericoli imminenti.

Poiché nell'ambito del presente studio non è stato possibile visionare i PRGC dei comuni interessati, è prioritario che il Soggetto Gestore verifichi quanto prima se:

- 1) i P.R.G.C. e le loro varianti hanno recepito i perimetri del Sito 2000.
- 2) i P.R.G.C. e relative varianti approvate successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 120/2003 siano stati sottoposti alla necessaria Valutazione di Incidenza.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | Sito IT1140017<br>"Fiume Toce"<br>Zone di Protezione Speciale<br>Piano di Gestione |  |
|---|--|---|

#### 1.4 - ALTRI VINCOLI AMBIENTALI

La tabella che segue contiene i dati di superficie del Sito soggette a vincoli territoriali e ambientali derivanti da diverse norme di settore.

**Tab. 3 – Quadro riassuntivo**

| <i>Tipo di vincolo</i>                                 |                                  | <i>Superficie nel Sito</i>             | <i>% della superficie del sito</i> |        |
|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--------|
| <b>Vincolo paesaggistico<br/>D.Lgs. n.<br/>42/2004</b> | Aree riconosciute ex art. 136    | 2,61 ha                                | 0,1%-                              |        |
|  | Aree riconosciute ex<br>art. 142 | Quota > 1600 m slm                     | -                                  | -      |
|  |                                  | Fascia 150 m da fiumi                  | 1995 ha                            | 42,7 % |
|  |                                  | Fascia 300 m da laghi                  | -                                  | -      |
|  |                                  | Parchi e riserve nazionali o regionali | -                                  | -      |
|  |                                  | Territori coperti da boschi            | 237,5 ha                           | 9 %    |
|  | Usi Civici                       | -                                      | -                                  |        |
| Aree riconosciute ex art. 157 (cd "Galassini")         | -                                | -                                      |                                    |        |
| <b>Piano per l'assetto idrogeologico (PAI)</b>         | Fascia A                         | -                                      | -                                  |        |
|  | Fascia B                         | 122,4 ha                               | 4,5%                               |        |
|  | Fascia C                         | 23,5 ha                                | 0,8%                               |        |
| <b>Vincolo idrogeologico RDL 3267/23 e L.R. 45/89</b>  |                                  | 51,9 ha                                | 2%                                 |        |

#### **Vincolo paesaggistico**

Il territorio del Sito è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell' art. 136 del D.lgs 42/2004; non sussiste invece il vincolo ex art 157 (cd "Galassini").

Ai sensi dell'articolo 142 del medesimo D.Lgs 42/2004, risultano sottoposti a vincolo paesaggistico i circa 240 ettari di territorio coperto da bosco.

Ai sensi dello stesso articolo 142, poi, è presente il vincolo paesaggistico per la fascia dei 150 metri di distanza dalla sponda lacustre.

#### **Aree protette istituite ed altre forme di tutela**

Il territorio del Sito non è compreso nel perimetro di alcuna area protetta nazionale o regionale.

Il perimetro della ZPS contiene completamente il SIC IT1140006 "Greto torrente Toce tra Domodossola e Villadossola", per cui su questa parte della ZPS valgono anche le norme relative alle specie e agli habitat di interesse per la Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE e s.m.).

#### **Vincolo idrogeologico**

Il Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD 3267/23 insiste su piccole porzioni del Sito.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p>Sito IT1140017<br/>"Fiume Toce"<br/>Zone di Protezione Speciale<br/>Piano di Gestione</p> |  |
|---|--|---|

**Aree di salvaguardia ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque**

Si segnala la presenza di una captazione idropotabile poco a sud dell'abitato di Favari, con relativa fascia di rispetto.

**Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi**

Le fasce B e C del Pai attraversano il Sito per tutta la sua lunghezza. Il vincolo paesaggistico per le fasce dei 150 metri dai fiumi (ex articolo 142 del D.Lgs 42/2004) è già stato richiamato precedentemente nel testo.



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



**PARTE II**  
**ANALISI CONOSCITIVE, ESIGENZE ECOLOGICHE E**  
**PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE**



## 2. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI E ATTIVITÀ UMANE

### 2.1 - CARATTERISTICHE AMMINISTRATIVE E TERRITORIALI

La ZPS "Fiume Toce" si estende su un territorio di 2663 ettari in Provincia di Verbania, comprendendo i comuni di Maserà, Montecrestese, Crevoladossola, Domodossola, Villadossola, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Anzola, Ornavasso, Mergozzo, Gravellona Toce, Premosello Chiovenda, Vigogna, Beura Cardezza, Trontano.

### 2.2 - SETTORE AGRO-SILVO-PASTORALE

#### **Attività Forestali**

L'attività forestale nel Sito è prevalentemente rappresentata da tagli boschivi effettuati da aziende agricole e proprietari privati, sia per esigenze di autoconsumo sia per commercio locale.

Negli ultimi anni è fortemente aumentata la richiesta di legna da ardere, anche in relazione all'incremento della popolazione residente e del prezzo dei combustibili fossili, e conseguentemente sono aumentati i prelievi in bosco e anche il commercio di legna proveniente da altri siti, anche fuori regione. Il risultato attuale, con la presenza di elevate superfici a robinieto, è testimone dell'intensità degli interventi, anche a scapito delle specie autoctone.



#### **Attività zootecniche**

Nel Sito non sono presenti attività zootecniche di rilievo.

### 2.3 - SETTORE TURISTICO

L'area fluviale del Toce è una meta turistica e in particolare nell'area interessata dalla ZPS sono presenti diverse strutture/attrazioni turistiche tra cui:

- Bosco Tenso, un'Oasi WWF nel comune di Premosello-Chiovenda, istituita nel 1990 su un'area di circa 22 ettari di proprietà comunale, dove si organizzano attività didattiche per le scuole e visite guidate per il pubblico;
- una pista ciclabile con i due "Sentieri natura" del progetto "Life", lungo il corso del fiume Toce, che dallo stadio comunale di Villadossola, arriva fino Domodossola per un totale di 13 Km, prevalentemente costeggiando il greto fluviale;
- un laghetto per la pesca alla mosca a Domodossola in Regione Boschetto, al confine con la ZPS;

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | Sito IT1140017<br>"Fiume Toce"<br>Zone di Protezione Speciale<br>Piano di Gestione |  |
|---|--|---|

- impianti per sport invernali (pattinaggio, curling) in diverse località lungo i confini della ZPS.

Nell'area sono presenti anche alberghi e ristoranti, che attraggono numerosi visitatori che frequentano l'area per attività ricreative all'aperto, sia durante la stagione estiva sia in quella invernale.

## 2.4 - CACCIA

La ZPS ricade prevalentemente nel Comprensorio Alpino VCO3, in piccola parte nel CA VCO2, e solo marginalmente nel CA VCO1.

Non essendo presente selvaggina appartenente alla "tipica fauna alpina", non si dispone di dati sulla pressione venatoria né sull'entità del prelievo di avifauna.

Non sono presenti Oasi di Protezione della fauna precluse all'esercizio venatorio.

## 2.5 - ATTIVITÀ ESTRATTIVE

All'interno del territorio della ZPS non sono presenti cave in attività, mentre sono segnalate almeno 8 cave, lungo i confini del Sito, in particolare in località Croppo, Campaccio, Trontana, Beura, Fareggiana, Noga; Villadossola, Ponte Masone.

Nelle ZPS sono consentite le attività di cui al Decreto del 17 ottobre 2007 ed è vietata l'apertura di nuove cave.

## 2.6 - PROPRIETÀ CATASTALI

**Tab. 4 - Proprietà**

| <b>Tipo di proprietà</b> | <b>Ettari</b> | <b>% rispetto al totale</b> |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| Proprietà private        | 1651,7        | 62,03%                      |
| Proprietà Pubbliche      | 1010,9        | 37,97%                      |
| <b>TOTALE</b>            | <b>2662,7</b> | <b>100,00%</b>              |

Quasi il 40% della superficie della ZPS è di proprietà pubblica, con una leggera prevalenza per le aree demaniali (490 ha) su quelle comunali (430 ha).

## 2.7 - FRUIBILITÀ E SITUAZIONE VIARIA

Il Sito è facilmente raggiungibile attraverso la strada statale SS33 del Sempione che collega Gravellona Toce a Domodossola; inoltre è presente una fitta rete viaria che collega i diversi Comuni in cui ricade il Sito (SP69, SS23 etc.) ed è presente anche la linea ferroviaria del Sempione.





### 3. ASPETTI FISICI E TERRITORIALI

#### 3.1 - LOCALIZZAZIONE DEL SITO

La ZPS si colloca nel Piemonte settentrionale nella provincia del Verbano Cusio Ossola, tra Gravellona Toce e Domodossola.

Il Sito occupa la piana alluvionale del torrente Toce, molto ampio nel tratto in esame, interessato sovente da eventi alluvionali di notevole entità, che trasformano la morfologia e la fisionomia della vegetazione preesistente.

### 4. ASPETTI BIOLOGICI



#### 4.1 - AMBIENTI

I principali ambienti che caratterizzano il Sito sono gli ambienti agricoli (48%), gli ambienti fluviali (25%) e, per circa il 18%, gli habitat forestali.

**Tab. 5 – Macro-ambienti e loro estensione**

| <b>Macroambiente</b>        | <b>Superfici (ettari)</b> | <b>% rispetto al totale</b> |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ambienti forestali          | 489,14                    | 18,37%                      |
| ambienti aperti             | 25,2                      | 0,95%                       |
| ambienti fluviali           | 672,07                    | 25,24%                      |
| ambienti agricoli           | 1263,89                   | 47,47%                      |
| altri ambienti antropizzati | 212,47                    | 7,98%                       |
| <b>TOTALE</b>               | <b>2662,77</b>            | <b>100,00%</b>              |

Le superfici boscate sono costituite prevalentemente da robinieti e da boscaglie pioniere/d'invasione; a questi si aggiungono le cenosi associabili a formazioni stabili (acero-frassineti e querceti) con strutture tendenzialmente di maggior valore per l'avifauna (fustaie disetaneiformi) o ad ambienti degradati con caratteristiche strutturali prevalenti di minor interesse per l'avifauna (robinieti cedui più o meno invecchiati). Interessante comunque la presenza di diverse categorie forestali, indice delle potenzialità per il recupero di ambienti ora invasi dai robinieti.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | Sito IT1140017<br>"Fiume Toce"<br>Zone di Protezione Speciale<br>Piano di Gestione |  |
|---|--|---|

**Tab. 6 – Tipologie forestali e loro estensione**

| Macroambiente      | Categoria forestale                | Totale %    |
|--------------------|------------------------------------|-------------|
| ambienti forestali | Acero-tiglio-frassineti            | 6,61%       |
|                    | Alneti                             | 0,36%       |
|                    | Boscaglie pioniere/<br>d'invasione | 19,58%      |
|                    | Castagneti                         | 0,38%       |
|                    | Querceti di rovere                 | 0,21%       |
|                    | Quercio-carpineti                  | 6,23%       |
|                    | Rimboschimenti                     | 1,94%       |
|                    | Robinieti                          | 46,35%      |
|                    | Saliceti e pioppeti ripari         | 18,34%      |
| <b>TOTALE</b>      |                                    | <b>100%</b> |

Gli ambienti aperti sono caratterizzati prevalentemente da residue forme di prato-pascoli, soprattutto nelle aree più a nord, ove non trasformate in superfici per coltivazioni intensive.

**Tab. 7 – Ambienti non-forestali e loro estensione**

| Macroambiente          | ambiente          | Totale %       |
|------------------------|-------------------|----------------|
| ambienti aperti alpini | Praterie rupicole | 10,71%         |
|                        | Prato-pascoli     | 89,29%         |
| <b>TOTALE</b>          |                   | <b>100,00%</b> |

Non viene qui fornito l'elenco analitico degli habitat Natura 2000 degli ambienti aperti in quanto tale classificazione è poco significativa nell'ambito di una ZPS, non essendo l'avifauna particolarmente legata ai diversi micro-ambienti.

Tale classificazione riveste invece grande importanza per la porzione di territorio della ZPS che è anche inserito nel SIC "IT114006 Greto del torrente Toce tra Domodossola e Villadossola", al cui Piano di Gestione si rimanda.



## 4.2 - AVIFAUNA

E' disponibile uno studio (Bionda, 2006) sull'avifauna della ZPS, condotta nell'ambito del Progetto LIFE "Fiume Toce: conservazione di ambienti ripariali a favore dell'avifauna nidificante e migratoria".

Durante le osservazioni compiute tra il 2004 e il 2006 sono state osservate nel territorio della ZPS 136 specie di uccelli (di cui 21 presenti nell'All. I della Direttiva Habitat); ulteriori 24 specie sono state rilevate al di fuori dei confini attuali.

Lo studio di R. Bionda si è concentrato soprattutto su alcune specie nidificanti all'interno della ZPS (Martin pescatore, Averla piccola), nelle sue vicinanze (Falco pellegrino, Gufo reale, Succiapre, Tottavilla), o potenzialmente tali (Re di quaglie, Calandrella, Bigia padovana).

La ZPS del Toce fu istituita in quanto le praterie secche e gli arbusteti dell'area erano habitat di nidificazione di alcune specie di uccelli estremamente rari come nidificanti in regione, e in particolare la Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), la Bigia padovana (*Sylvia nisoria*) e, come nidificante possibile, il Calandro (*Anthus campestris*) (Mingozzi *et al.*, 1988).

Purtroppo nessuna di queste specie è stata confermata come nidificante negli anni recenti, a testimonianza di un progressivo deterioramento degli habitat, nonostante la formale presenza del SIC IT1140006 "Greto del T. Toce tra Domodossola e Villadossola" dal 1996 e l'istituzione della ZPS dal 2006.

Le specie dell'All. I della DU segnalate nella ZPS sono le seguenti (tra parentesi la fenologia nel Sito):

### Ambienti acquatici

Martin pescatore (B), Nibbio bruno (B<sub>limit</sub>), Airone rosso (M), Falco di palude (M), Falco pescatore (M), Garzetta (M), Nitticora (M), Airone bianco maggiore (W). Sono considerati accidentali, ma potrebbero anche rientrare nella categoria dei migratori il Gufo di palude, il Piro piro boschereccio e il Croccolone.

### Ambienti aperti e cespugliati

Averla piccola (B), Bigia padovana (B<sub>irr</sub>), Tottavilla (B<sub>irr</sub>), Succiapre (B?).

Non nidificano all'interno dei confini della ZPS ma utilizzano l'area a fini trofici: Biancone (B<sub>limit</sub>), Falco pellegrino (B<sub>limit</sub>), Gufo reale (B<sub>limit</sub>), Ortolano (M), Pettazzurro (M), Smeriglio (M), Combattente (M<sub>irr</sub>).

Le principali specie migratrici sono: Albanella minore (M), Albanella reale (M), Calandrella (B<sub>ext</sub>, M), Calandro (B<sub>ext</sub>, M), Cicogna (M), Falco cuculo (M), Gru (M), Nibbio reale (WM), Airone bianco maggiore (W).

### Ambienti forestali

Pecchiaiolo (B<sub>limit</sub>).

Come emerge dagli elenchi precedenti, gli ambienti più rilevanti per l'avifauna sono rappresentati dagli habitat aperti (praterie e boscaglie di greto) la cui presenza è dovuta

all'azione modellatrice del torrente. La presenza di tali habitat è possibile solo laddove la dinamica fluviale non è inibita dalle difese spondali.

Alcune specie (per es. Cicogna, Airone bianco maggiore e, in passato, Re di quaglie) sono maggiormente legate all'habitat dei prati umidi di fondovalle.

#### 4.3 - FATTORI CHIAVE PER LE SPECIE PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA ZPS

L'adozione delle misure di conservazione più opportune al fine di garantire lo stato di conservazione favorevole delle specie di particolare interesse, richiede di conoscere i "fattori-chiave" che ne permettono (o ne favoriscono) la presenza.

Di seguito sono presentati i "fattori chiave" per le specie più significative presenti nella ZPS, secondo quanto riportato nel Manuale per la gestione di ZPS e IBA. Tale elenco è utile per verificare quali di questi aspetti sono critici all'interno della ZPS e per individuare le corrette strategie di gestione, discussi nella Parte III del presente Piano.

Come si può osservare, alcuni fattori sono indipendenti dalle attività umane e non possono essere modificati (aspetti geomorfologici e climatici), mentre altri aspetti possono essere migliorati attraverso una corretta gestione o regolamentazione.

##### Fattori chiave per le specie degli ambienti fluviali

1. Disponibilità di siti idonei per la nidificazione in aree con buona disponibilità di risorse trofiche [in particolare presenza di macchie arbustive e boschi ai margini di ampie zone di greto, di prati e di coltivazioni estensive utilizzabili per l'alimentazione].
2. Disponibilità di isole e di zone affioranti sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa o assente, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri. Fattore chiave per assicurare siti per la sosta e il riposo di Ardeidi, Anatidi, Limicoli e Sternidi in fase migratoria.
3. Elevata disponibilità di invertebrati tipica delle zone con scarso uso di pesticidi e di quelle coltivate in maniera estensiva.
4. Limitata predazione da parte di ratti, cani e gatti vaganti, corvidi.

##### Fattori chiave per le specie degli ambienti aperti e boscati

#### **1. Disponibilità di habitat idoneo**

- 1.1. Quaglia: ambienti coltivati o pascolati in forme tradizionali;
- 1.2. Tottavilla: formazioni erbacee o coltivi con situazioni a mosaico e con presenza di tratti di terreno scoperto intervallato da coltivi o pascoli di tipo tradizionale e da fasce arborate (nidificazione e roosting);
- 1.3. Calandro: praterie pascolate da parte di bestiame domestico anche con scheletro roccioso affiorante;



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



- 1.4. Averla piccola: ambienti coltivati o pascolati in forme tradizionali, con una bassa densità di cespugli e nuclei boscati;
- 1.5. Re di quaglie: Presenza di ambienti prativi e pascoli a conduzione agricola tradizionale con adeguata copertura e densità della vegetazione erbacea.

## **2. Disponibilità trofica**

- 2.1. Gufo reale: abbondanza di prede di taglia medio-grande (ad es. Coniglio selvatico, Lepre, Ratto, Riccio, Fagiano, Starna).

## **3. Pressione non eccessiva da parte dei predatori (ratti, gabbiani reali, cani e gatti vaganti, corvidi).**



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



## **PARTE III STRATEGIA DI GESTIONE**



## 5. OBIETTIVI E AZIONI

### 5.1 - PRIORITÀ DI CONSERVAZIONE

Nel Sito in oggetto possono identificarsi, in ordine di importanza, i seguenti obiettivi specifici di conservazione:

- salvaguardia degli ambienti erbosi e cespugliati xerici perifluviali;
- salvaguardia degli altri ambienti naturali e seminaturali;
- ripristino di ambienti naturali e seminaturali degradati;
- regolamentazione delle attività turistico-ricreative;
- sensibilizzazione della popolazione e degli *stakeholders* presenti sul territorio rispetto all'importanza conservazionistica del Sito.

Allo scopo non si prevedono specifici interventi gestionali, bensì misure normative generali e specifiche riportate nel capitolo "Misure di conservazione".

### 5.2 - OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI RELATIVE ALLE COMPONENTI NATURALI

La ZPS è stata istituita per tutelare gli ultimi ambienti naturali planiziali dell'intera provincia del Verbano Cusio Ossola, ubicati in prossimità del torrente Toce.

Tali habitat rivestono un'importanza primaria per le specie migratrici e costituiscono anche un importante habitat di nidificazione per alcune specie rare in regione, sebbene esso si sia alterato negli ultimi decenni e alcune delle specie più pregiate non hanno più nidificato in anni recenti.

L'alterazione degli habitat naturali perifluviali è dovuta essenzialmente alla forte infrastrutturizzazione della valle del Toce, continuata anche successivamente all'individuazione della ZPS, e alla realizzazione di opere di difesa spondale per proteggere i nuovi insediamenti industriali e commerciali.

E' pertanto obiettivo primario del presente Piano porre un freno ad un'ulteriore erosione o degrado degli ambienti naturali e l'adozione di misure regolamentari che permettano di ridurre le criticità e le pressioni negative sulle aree-chiave per la conservazione dell'avifauna.

#### **Principali criticità e azioni di conservazione**

Il citato manuale per la gestione di ZPS e IBA riconosce quali maggiori criticità potenziali per le principali specie dell'avifauna presente le seguenti:

Sottrazione o alterazione degli habitat naturali



- 1.** Regimazione idraulica dei corsi d'acqua che impedisca la naturale dinamica fluviale.
- 2.** Sottrazione di habitat per urbanizzazione e creazione nuove infrastrutture.
- 3.** Trasformazione/riduzione degli spazi naturali e seminaturali con vegetazione arborea, arbustiva e erbacea spontanea, canneti e altre zone umide situati nell'alveo e ai suoi margini (all'interno delle golene) per la messa a coltura o per creare pascoli.
- 4.** Alterazione/distruzione delle aree della vegetazione naturale a causa dello sviluppo di vegetazione infestante esotica o per l'immissione di specie esotiche della fauna (p. es. nutria).
- 5.** Incendi e tagli della vegetazione per vandalismo.
- 6.** Inquinamento delle acque dovuto a scarichi civili ed industriali o ad attività agricole. Impatto importante per tutte le specie considerate a causa degli effetti diretti (intossicazione ed avvelenamento) ed indiretti (degrado delle comunità vegetali ed animali).
- 7.** Interventi ordinari e straordinari di controllo/gestione della vegetazione spontanea nel periodo di nidificazione.

La riduzione o l'alterazione degli habitat naturali costituisce la principale minaccia alla conservazione delle specie animali. Essa avviene sia per evoluzione naturale sia, più frequentemente, per azione diretta o indiretta da parte dell'uomo.

In ambito fluviale una delle principali cause di alterazione è quella dovuta alla rettifica del corso del fiume tramite arginature che impediscono la naturale alternanza degli ambienti perifluviali, con creazione di nuove aree umide, asportazione di habitat più strutturati etc.

In mancanza di questa dinamica gli ambienti tendono ad evolversi fino a far scomparire quasi del tutto gli habitat più effimeri (praterie aride di greto, cespuglieti radi etc.).

Un'altra causa della riduzione degli habitat naturali è dovuta all'antropizzazione del territorio, che in un contesto prevalentemente montano qual è quello della Val d'Ossola si concentra nel fondovalle con l'insediamento di attività produttive, capannoni, realizzazione di strade etc., tutte infrastrutture che devono poi essere protette dalla dinamica fluviale, con realizzazione di ulteriori difese spondali.

Infine gli habitat perifluviali sono estremamente minacciati dall'invasione di specie vegetali esotiche, che competono, e sovente prevalgono, sulle cenosi autoctone, sostituendole in tutto o in parte.

Altre criticità più puntiformi possono avere effetti negativi sulla fauna, soprattutto in fase di nidificazione.

#### Infrastrutture e attività produttive

- 8.** Attività estrattive in alveo e ai suoi margini.
- 9.** Attività di estrazione e di movimentazione degli inerti nelle cave in cui sono presenti nidi di uccelli che scavano nelle scarpate artificiali, durante la stagione riproduttiva.
- 10.** Realizzazione e manutenzione di linee elettriche, in particolare a media tensione (escluse quelle con "elicord"), e cavi sospesi.
- 11.** Manutenzione di linee elettriche già esistenti e controllo della vegetazione o in prossimità dei siti di nidificazione durante il periodo riproduttivo.
- 12.** Presenza di discariche di RSU (rifiuti solidi urbani).
- 13.** Realizzazione di centrali eoliche.





- 14.** Realizzazione nuove strade.
- 15.** Traffico veloce di autoveicoli.

Le cave sono sovente ubicate in prossimità dei fiumi ed hanno effetti negativi sull'ambiente essenzialmente per sottrazione di superficie, aumento del disturbo per costruzione di strade e traffico di autotreni (che favoriscono la diffusione di specie vegetali invasive). All'interno delle cave si formano sovente pareti verticali effimere su cui nidificano specie che scavano cavità (per es. Martin pescatore), i cui nidi sono sovente distrutti durante le normali attività lavorative. A livello locale, lungo i confini del Sito, sono segnalate almeno 8 cave, in particolare in località Croppo, Campaccio, Trontana, Beura, Fareggiana, Noga, Villadossola, Ponte Masone.

Altre infrastrutture creano problemi all'avifauna, in particolare le linee elettriche e i cavi sospesi (che possono avere un impatto importante su alcune specie, per il rischio di collisione e elettrocuzione). Uccisioni per collisione avvengono anche lungo le strade a traffico veloce e in presenza di parchi eolici.

Infine le discariche favoriscono la presenza massiccia di predatori opportunisti (ratti, corvidi, volpi, cani randagi, gabbiani etc.) che poi predano anche specie selvatiche presenti nelle aree circostanti.

#### Pratiche agro-silvo-pastorali

- 16.** Meccanizzazione agricola (in particolare lo sfalcio dei prati).
- 17.** Uso di fitofarmaci.
- 18.** Conversione delle aree prative in coltivi.
- 19.** Irrigazione dei seminativi in asciutta.
- 20.** Incendio delle stoppie.
- 21.** Rimboschimento delle zone a vegetazione rada.
- 22.** Operazioni selvicolturali e taglio dei pioppeti in periodo riproduttivo.
- 23.** Sovrapascolamento sul greto e nelle zone idonee alla riproduzione durante il periodo riproduttivo.
- 24.** Abbandono delle attività tradizionali di pascolo (inclusa la transumanza).

Le pratiche agricole moderne influiscono sull'avifauna in vario modo.

La conversione di habitat naturali in habitat agricoli riduce drasticamente la biodiversità e danneggia in particolare le specie più sensibili alla qualità ambientale; anche la trasformazione di certe colture (prati stabili, colture a cereali vernini) in altre (maidicoltura, pioppicoltura) ha effetti negativi su specie legate agli ambienti agricoli tradizionali.

La meccanizzazione agricola non permette più la presenza di specie che si erano adattate, e si erano avvantaggiate, dalle pratiche agricole tradizionali, causando molte perdite nelle nidiate se le lavorazioni hanno luogo in periodo riproduttivo.

Così l'uso dei fitofarmaci da un lato riduce drasticamente il numero di prede degli uccelli insettivori, dall'altro ha effetti negativi sulle specie per accumulo di molecole di sintesi.

Incidenza negativa sull'avifauna hanno anche le piantagioni degli habitat aperti (pioppicoltura, riforestazione) e gli interventi selvicolturali in periodo riproduttivo.



Quanto al pascolo, la sua presenza estensiva favorisce molte specie di uccelli, cosicché la sua mancanza è da considerarsi negativamente, ma anche la presenza di un numero eccessivo di capi, soprattutto nel periodo di riproduzione dell'avifauna, non è favorevole.

#### Attività ricreative e venatorie

- 25.** Attività ricreative (pesca sportiva, balneazione, escursionismo, percorsi fuoristrada con auto, moto, bici) che comportano la presenza antropica sia regolare sia occasionale nei siti di nidificazione.
- 26.** Attività venatoria.
- 27.** Avvelenamento da piombo.
- 28.** Immissioni o "ripopolamenti" a fini venatori.
- 29.** Bracconaggio.
- 30.** Utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale dei predatori.
- 31.** Mancata custodia di cani e gatti vaganti che possono provocare la distruzione di nidi e pulcini (attività molto impattante per numerose specie che costruiscono nidi a terra).

Molte attività ricreative, se determinano la frequente presenza di persone in una data area, possono essere molto impattanti nel periodo riproduttivo, soprattutto sulle specie che nidificano a terra. La semplice presenza di bagnanti e pescatori può causare l'allontanamento degli adulti in cova, con rischio di morte degli embrioni o dei pulcini per raffreddamento, surriscaldamento o predazione.

L'attività venatoria incide negativamente sulle popolazioni di uccelli migratori o svernanti inseriti negli elenchi delle specie cacciabili. Oltre a ciò essa è fonte di disturbo sia in periodo di caccia, sia durante l'allenamento dei cani. Altro effetto negativo, soprattutto nelle zone umide, è l'abbandono delle munizioni in piombo che vengono ingerite, volontariamente o meno, da Anatidi e Limicoli, provocandone, a seconda della quantità, stati di avvelenamento acuto o di avvelenamento cronico (saturnismo). Sempre legata all'attività venatoria è l'immissione di specie cacciabili (fagiani, quaglie giapponesi etc.) che possono competere con le specie selvatiche ed essere vettori di patologie.

Nel termine bracconaggio viene qui inclusa anche l'eventualità di abbattimenti illegali e accidentali durante la stagione venatoria.

Infine cani e gatti incustoditi (questi ultimi solitamente provenienti da abitazioni prossime alla ZPS) possono predare, in modo più o meno efficiente, molte specie di uccelli, soprattutto quelli nidificanti al suolo.

Di seguito viene brevemente discussa l'incidenza delle potenziali criticità sopra esposte all'interno della ZPS (di cui si riporta la numerazione tra parentesi), e le eventuali misure di conservazione proposte.

#### Sottrazione o alterazione degli habitat

Non è possibile impedire con un Piano di Gestione la regimazione idraulica (1) di un corso d'acqua se esistono necessità di sicurezza per la popolazione; in ogni caso tali opere sono soggette a Valutazione di Incidenza e in questa fase occorrerà verificarne la reale utilità e indicare tutte le necessarie misure di compensazione / mitigazione. Tra le buone pratiche



occorre prevedere, almeno in fase di manutenzione straordinaria, la revisione delle difese spondali per ampliare l'area soggetta a dinamica fluviale laddove possibile.

Per quanto riguarda l'espansione delle infrastrutture (2) la normativa prevede la valutazione dell'incidenza che essa potrebbe arrecare all'interno della ZPS, così come la trasformazione dell'uso del suolo (3).

Per quanto concerne la presenza di specie esotiche invasive, si prescrive che siano prese tutte le misure di contrasto necessarie in fase di interventi selvicolturali e si evidenzia la necessità di realizzare interventi attivi di contenimento laddove tali specie minaccino gli habitat naturali.

Il controllo dell'inquinamento e atti vandalici a danno dell'ambiente sono già normati da specifiche leggi.

#### Realizzazione infrastrutture

Le realizzazioni di centrali eoliche (13) sono già vietate ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente (DM) del 17 Ottobre 2007 n. 184 e sm.i. recante i Criteri minimi che le Regioni devono applicare per redigere le misure di conservazione per i Siti Natura 2000 ed in particolare per le ZPS.

Lo stesso DM prescrive la messa in sicurezza di elettrodotti e linee aeree (10) e la rimozione delle linee elettriche, impianti a fune dismessi (10).

La costruzione di nuove strade e sentieri dev'essere regolamentata ai sensi del citato DM; il presente Piano prevede di limitare la nuova viabilità (14), o asfaltare strade sterrate o piste (15), adducanti a insediamenti non permanenti, e in ogni caso tali opere sono assoggettate a valutazione positiva di incidenza. Riguardo il traffico di autoveicoli, qualora sia necessaria la realizzazione di barriere antirumore è necessario prevedere l'apposizione di sagome di rapaci (con frequenza di 4 sagome (20 ÷ 40 cm di apertura alare) per ogni pannello di 3 m di lunghezza) nei tratti delle strade principali che attraversano o si avvicinano maggiormente alla ZPS.

L'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti (8, 9) è già vietato dal DM 17 Ottobre 2007,. E' da prevedere la sistemazione finale delle cave esistenti all'interno delle golene come zone umide favorevoli alla fauna e alla flora selvatiche.

Le Misure di conservazione normano inoltre la realizzazione di nuove discariche, , sul territorio della ZPS, e l'ampliamento di quelle esistenti .

#### Attività agro-pastorali

Gran parte delle criticità legate alla conduzione dei fondi agricoli, dovuti alla necessaria meccanizzazione (16) può unicamente essere mitigata tramite l'adozione di buone pratiche , volte per esempio a non trasformare colture favorevoli alla fauna in altre meno favorevoli (18, 19), o l'adesione alle misure agroambientali del PSR, favorendo la riduzione dell'impiego di fitofarmaci (17) e incentivando le pratiche agricole tradizionali con basso impiego di pesticidi.

E' in ogni caso vietata la modifica dell'uso del suolo da habitat naturali a coltivi .

Per quanto riguarda il pascolo (23, 24), si reputa necessaria la redazione di un piano di pascolamento che stabilisca periodi e carichi di bestiame compatibili con le esigenze della fauna e favorevoli alla manutenzione degli habitat aperti.



### Interventi selvicolturali

La realizzazione di interventi selvicolturali (21, 22) è orientata al fine di evitare il disturbo in prossimità dei siti di nidificazione delle specie di maggior interesse, di minimizzare il disturbo alle altre specie durante il periodo della nidificazione, di perseguire il mantenimento/miglioramento degli habitat forestali per articolare la loro struttura, mantenere la presenza di alberi maturi, la quantità e qualità adeguate di necromassa in piedi e al suolo favorevoli all'avifauna d'interesse e più in generale alla qualità e stabilità dell'ecosistema..

La forestazione artificiale degli ambienti aperti (21) non è ammessa. Andrebbe invece disincentivata la pioppicoltura all'interno delle golene e incentivata la conversione dei terreni a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili.

### Attività turistico-ricreative

Le attività turistiche e ricreative (25), possono essere controllate tramite un'attenta pianificazione degli interventi di viabilità e sentieristica. Occorre disincentivare la fruizione delle aree più importanti per la fauna (per es. impedendo almeno localmente l'accesso con mezzi a motore e non realizzando nuova viabilità o sentieristica), mentre occorre convogliare il pubblico verso aree esterne alla ZPS o poste ai suoi margini, magari realizzando strutture attrattive (aree pique-nique, sentieri salute, sentieri natura, sentieri per *mountain bike* etc.).

L'accesso alle sponde del fiume da parte dei pescatori dev'essere regolamentato. Inoltre è necessario ridurre l'impatto dell'attività di pesca con l'obiettivo di prevedere il divieto di pesca su almeno un terzo del corso del Toce internamente alla ZPS .

.

### Attività venatoria e bracconaggio

Il bracconaggio rivolto all'avifauna (29) non sembra essere una pratica attualmente diffusa nel territorio della ZPS, e in ogni caso è un'attività illecita, così come l'uso di bocconi avvelenati (30).

Trattandosi di un importante sito di migrazione e di svernamento l'attività venatoria (26) esercita un importante fattore di pressione, in particolare sulle specie dell'avifauna.. E' comunque ammessa la caccia alla selvaggina immessa a fini venatori (fagiano incluso) e quella alle specie di mammiferi e ungulati cacciabili ai sensi della normativa vigente. Non sono comunque ammesse immissioni di specie non autoctone all'interno del Sito (28).

Il problema dei cani e dei gatti incustoditi (31) dev'essere affrontato attraverso un'opera di informazione, sensibilizzazione e, se problematica, eventualmente tramite cattura con gabbie.

## 5.3 - OBIETTIVI GESTIONALI POLIVALENTI E/O GENERALI

### Informazione, educazione e comunicazione

L'importanza della tutela delle emergenze naturalistiche (avifauna nella ZPS, altra fauna, flora e habitat nella parte della ZPS che ricade anche nel SIC "IT1140006") presenti all'interno del Sito Natura 2000 è perlopiù ignota alla maggior parte dei proprietari, degli



operatori e dei visitatori dell'area, così come la normativa che sancisce l'obbligo di tutelare tali emergenze.

E' pertanto necessaria un'azione di informazione che permetta agli *stakeholders* di comprendere appieno l'importanza delle specie di interesse comunitario presenti nel Sito, per apprendere le norme di comportamento per la loro tutela e capire le motivazioni che hanno reso necessari determinati vincoli.

La conservazione di specie di elevato interesse ecologico deve tenere conto anche della dimensione umana: in questo contesto la divulgazione naturalistica, la comunicazione e l'educazione ambientale offrono l'opportunità di sensibilizzare le persone rispetto alle problematiche di gestione e conservazione del Sito e delle specie ivi presenti, mettendo a disposizione nel contempo un'opportunità per valorizzare il territorio in modo sostenibile.

La consapevolezza che le praterie xeriche di greto, apparentemente inospitali, rappresentino uno degli ultimi habitat piemontesi idonei alla nidificazione della Calandrella, che i cespuglieti possono ospitare la nidificazione della Bigia padovana o che i greti umidi o i prati da sfalcio siano luoghi importantissimi per l'alimentazione o la sosta di uccelli migratori deve coinvolgere anche emotivamente gli amministratori, rendendoli più sensibili alle tematiche della conservazione e auspicabilmente spingerli a comprendere l'importanza (e l'obbligo legale) di avallare scelte sostenibili con la tutela del Sito Natura 2000.

La realizzazione di pannelli informativi sulle peculiarità dell'area avrebbe effetti educativi e di sensibilizzazione anche verso il pubblico occasionale.

#### Piani Regolatori Comunali

Oltrechè al pubblico e agli operatori, la consapevolezza della presenza e dell'importanza dei Siti Natura 2000 è sovente molto bassa anche tra gli amministratori locali e i residenti, per cui è necessaria un'opera di informazione al riguardo delle finalità di un Sito Natura 2000, dei vincoli e delle procedure di legge per l'applicazione della Normativa in materia nonché delle previsioni del presente Piano di Gestione che ne costituisce la definizione Sito-specifica.

Al proposito il primo passo è verificare se i Piani Regolatori Comunali e le relative varianti contengono disposizioni in contrasto o critiche per le finalità del Sito Natura 2000, e se recepiscono i confini del Sito, effettuando uno screening dei PRGC sulla cui base apportare ove necessario le dovute modifiche e precisare che una volta approvate le Norme del presente PdG sono sovraordinate al PRGC.

## 5.4 - AZIONI DI RICERCA E/O MONITORAGGIO

Per le specie e per gli habitat inseriti negli allegati della Direttiva Habitat è necessario fornire ogni sei anni, ai sensi dell'articolo 17 della Direttiva stessa, un rapporto sul loro stato di conservazione.

A tal fine è necessario prevedere un sistema di monitoraggio coerente con le disposizioni comunitarie e nazionali. Di seguito sono riportate alcune indicazioni in merito.

Inoltre l'articolo 12 della Direttiva Uccelli prevede che ogni 3 anni venga redatta una relazione sullo stato di conservazione delle specie, a tale relazione contribuiscono le informazioni fornite da ciascun stato membro sull'applicazione della direttiva nell'ultimo

triennio. La cadenza è stata recentemente modificata dalla Commissione Europea per renderla concomitante con il monitoraggio habitat.

#### 5.4.1 RICERCHE

Lo stato di conservazione sfavorevole di alcune delle specie nidificanti più significative richiede un monitoraggio periodico delle specie nidificanti (o potenzialmente tali) più significative della ZPS, tra quelle inserite nell'Al. I della Direttiva Uccelli: Martin pescatore, Averla piccola, Succiacapre, Tottavilla, Re di quaglie, Calandrella, Bigia padovana, Calandro.

Tale monitoraggio avrà per obiettivo l'individuazione di eventuali coppie nidificanti, al fine di proporre misure gestionali specie-specifiche idonee alle specie.

E' importante che i dati sensibili siano utilizzati unicamente per le finalità di conservazione e non siano divulgati, in quanto possono causare grave danno alle specie oggetto di tutela (per esempio, attirando appassionati o curiosi in determinati luoghi e creando involontario disturbo).

Al fine di valutare l'entità di frequentazione della ZPS per le specie migratrici, è altresì importante condurre censimenti periodici durante i periodi di passo, al fine di indentificare le zone più rilevanti per la sosta e l'alimentazione dei migratori più significativi e valutare la necessità di misure di conservazione più dettagliate per tali aree.

#### 5.4.2 MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Le indicazioni e le prescrizioni del presente PdG sono volte al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente per le specie dell'avifauna nidificante, migratrice e/o dei rispettivi habitat.

Ne consegue che la verifica dell'efficacia del presente Piano può essere valutata verificando il rispetto della Normativa, che dovrebbe ridurre gli impatti negativi sulle specie, e in particolare l'andamento demografico delle specie più rilevanti, che dovrebbe rimanere stabile o, auspicabilmente, aumentare, evidenziandone in caso negativo le probabili cause.

Indicatori di risultato sono:

- la nidificazione e il successo riproduttivo delle specie indicatrici per cui è previsto il monitoraggio periodico (vedi § 5.4.1 "Ricerche");
- i conteggi dell'avifauna migratrice;
- l'estensione degli habitat erbosi e cespugliati all'interno della ZPS.



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione





Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



## **PARTE IV NORMATIVA**





## 6. MISURE DI CONSERVAZIONE SITOSPECIFICHE

Nel sito si applicano le misure di conservazione previste dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" recepite, a livello regionale, dalle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali ulteriori modifiche), adeguatamente alle caratteristiche del Sito in relazione alle tipologie ambientali indicate nei motivi di istituzione (Tab. 2 – Elenco degli habitat motivo di istituzione del Sito), agli habitat ed alle specie presenti.

In relazione ai contenuti tecnico-scientifici del presente Piano, tali misure sono integrate come di seguito specificato.

### MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE SPECIE AVIFAUNISTICHE

#### **Art. 1 (Presenza di *Bubo bubo*, *Falco peregrinus*, *Circaetus gallicus*, *Pernis apivorus*)**

Obblighi:

- a) per qualsiasi intervento previsto a meno di 1 km dalle pareti occupate da nidi delle specie è necessario l'assenso preventivo del soggetto gestore;
- b) la creazione di nuove palestre di arrampicata è subordinata alla verifica della presenza delle specie sopra citate previo assenso del soggetto gestore;

#### **Art. 2 (Presenza di *Caprimulgus europaeus*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*)**

Divieti:

- a) eliminare le fasce di arbusti ecotonali e di margine agli habitat aperti, o comunque idonei alla conservazione delle specie avifaunistiche e di interesse conservazionistico senza l'assenso del Soggetto Gestore, ad eccezione di interventi di ripristino ambientale di praterie e prato pascoli direttamente connessi al mantenimento in stato

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p>Sito IT1140017<br/>"Fiume Toce"<br/>Zone di Protezione Speciale<br/>Piano di Gestione</p> |  |
|---|--|---|

di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e conservazionistico, approvati dal Soggetto Gestore

Obblighi:

- a) mantenere, anche nell'attuazione di progetti di ripristino ambientale, una elevata diversità e interconnessione tra habitat, in particolare le fasce di transizione e ecotonali



Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione





Sito IT1140017  
"Fiume Toce"  
Zone di Protezione Speciale  
Piano di Gestione



## **PARTE V BIBLIOGRAFIA E ALLEGATI**



## 7. BIBLIOGRAFIA

Bionda R., Bordignon L. 2006. Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Provincia del Verbano Cusio Ossola, Assessorato all'Ambiente.

Bionda R., senza data. Indagine su presenza, distribuzione, status di conservazione, trend di popolazione di Aquila reale (*Aquila chrysaetos*) e Gufo reale (*Bubo bubo*) sul territorio del Verbano Cusio Ossola. Provincia del Verbano, Cusio Ossola, Rapporto inedito.



Radames Bionda, Mattia Brambilla, 2011. Rainfall and landscape features affect productivity in an alpine population of Eagle Owl *Bubo bubo*. J Ornithol. DOI 10.1007/s10336-011-0721-2.

Boano, G., Carpegna, F., Toffoli, R., 2005. Revisione delle ZPS della Regione Piemonte e valutazione del loro valore per la conservazione dell'avifauna rispetto alle IBA. IPLA SpA, rapporto inedito a Regione Piemonte.

Brunner A., Celada C, Rossi P., Gustin M., 2002. Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete IBA (Important Bird Areas). LIPU – Ministero per l'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura. Relazione inedita.

Gariboldi A., Rizzi V. & Casale F., 2000. Aree importanti per l'avifauna in Italia. LIPU: 528 pp.

Pirovano A., Cocchi R., 2008. Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare / ISPRA; 93 pp. + allegati.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p>Sito IT1140017<br/>"Fiume Toce"<br/>Zone di Protezione Speciale<br/>Piano di Gestione</p> |  |
|---|--|---|

## 8. ALLEGATI

- ALL. I SCHEDA TECNICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL FORMULARIO STANDARD
- ALL. II CARTA DELLE COPERTURE DEL TERRITORIO E DEGLI HABITAT